

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi ( <i>Seguito esame del testo unificato e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2032 Mattesini</i> ) .....	110
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti e articoli aggiuntivi presentati al testo base pubblicato nell'allegato del 21 gennaio 2009</i> ) .....	112
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati riferiti al testo base pubblicato nell'allegato del 21 gennaio 2009</i> ) .....	113

#### SEDE REFERENTE

Martedì 3 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.**

**C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi.**

(*Seguito esame del testo unificato e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2032 Mattesini*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2009.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che, in data 19 gennaio 2009, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2032 d'iniziativa del deputato Mattesini, « Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, in materia di marchi di responsabilità per gli oggetti in metallo prezioso, e all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di con-

traffazione di prodotti nazionali, e altre disposizioni per la tutela del mercato dei prodotti di oreficeria, argenteria e gioielleria »; vertendo su analoga materia, ne propone l'abbinamento alle proposte di legge all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 8.0.1 e il relatore un nuovo emendamento, il 33.4; tali emendamenti sono in distribuzione (*vedi allegato 1*). Chiede quindi al relatore di dare il parere sul nuovo emendamento del Governo e di chiarire le questioni che erano rimaste in sospeso nella seduta precedente.

Catia POLIDORI, *relatore*, esprime anzitutto parere favorevole sull'emendamento 8.0.1 del Governo; chiarisce quindi che il suo nuovo emendamento 33.4 è di mero coordinamento formale, riprendendo una dizione che appare più appropriata, e comunque usata in altre parti del testo. Per quanto concerne le questioni rimaste in dubbio nella seduta precedente, dopo alcuni approfondimenti è in grado di definire i seguenti pareri: sugli emendamenti

Mattesini ed altri 1.1 e 2.1, il parere è favorevole; per quanto riguarda l'emendamento Mattesini ed altri 23.1, il parere è contrario perché va a regolamentare una fattispecie (quella del commercio) che è diversa da quella dell'originario comma 3 (che è la fase interna della produzione per conto di un'impresa che poi provvederà a mettere il marchio) e invita i presentatori a ritirarlo; sull'emendamento Mattesini 33.2, invece, il parere è favorevole; come già detto, resta favorevole il parere sull'articolo aggiuntivo Mattesini 35.0.1 purché riformulato nel senso di espungere le parole da: « è composto » fino alla fine del comma 2; resta invece contrario, dopo un'accurata riflessione, il parere sull'articolo aggiuntivo Mattesini 35.0.2, poiché va a modificare la normativa sul *made in Italy* di cui alla legge finanziaria per il 2004, intervenendo quindi su una materia molto più vasta di quella riconducibile alle proposte di legge in discussione e che potrebbe davvero aprire la porta ad uno stravolgimento del testo. Inoltre, come già argomentato, l'articolo è oneroso e renderebbe impercorribile la strada del trasferimento del progetto di legge in legislativa; in conclusione, invita i colleghi firmatari a ritirare l'articolo aggiuntivo.

Andrea GIBELLI, *presidente*, informa i colleghi che il Governo ha comunicato di non poter partecipare ai lavori odierni; chiede quindi ai rappresentanti dei gruppi se desiderano comunque procedere, ovvero aggiornare la seduta ad altra data.

Andrea LULLI (PD), in relazione all'ampia condivisione del testo registrata nel corso di tutte le sedute del comitato ristretto e della Commissione, nonché del parere favorevole espresso dal relatore su gran parte delle proposte avanzate dall'opposizione, ritiene che si possa procedere alle votazioni, precisando però che l'assenza del Governo resta un dato grave da stigmatizzare e che la disponibilità

dell'opposizione in questo frangente non dovrà essere considerata quale precedente. Con l'occasione precisa che devono essere considerati ritirati gli emendamenti Mattesini ed altri 19.1, 20.3, 23.1, 33.3, 35.0.2 e 38.1, mentre accetta la riformulazione proposta degli emendamenti Mattesini 15.1, 35.0.1 e 38.2, dei quali è cofirmatario.

Carlo MONAI (IdV), esprime piena condivisione per l'intervento del collega Lulli e ritiene che si possa quindi procedere alla votazione del testo.

La Commissione approva, all'unanimità e con distinte votazioni, gli emendamenti Mattesini ed altri 1.1, 2.1, 7.1 e 8.1. Approva quindi l'articolo aggiuntivo del Governo 8.0.1, l'emendamento Mattesini 10.1 nonché gli identici emendamenti Milanato e Lazzari 10.2 e Froner 10.3, che determinano l'assorbimento del successivo emendamento Mattesini ed altri 10.4. La Commissione approva quindi gli emendamenti Mattesini ed altri 12.1, 14.1, 14.2, 15.1 (come riformulato), 16.1 e 19.2, nonché gli identici Ruggeri e Formisano 20.1 e Abrignani 20.2. Approva altresì, con distinte votazioni e all'unanimità, gli emendamenti Mattesini ed altri 22.1, 33.1, 33.2, 35.0.1 (come riformulato), dalla cui approvazione deriva l'assorbimento del successivo Mattesini 36.1, e 38.2 (come riformulato), nonché l'emendamento del relatore 33.4.

Andrea GIBELLI, *presidente*, a conclusione delle votazioni avverte che il testo unificato in esame, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche al fine del suo eventuale trasferimento in sede legislativa.

**La seduta termina alle 13.15.**

## ALLEGATO 1

**Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AL TESTO BASE PUBBLICATO NELL'ALLEGATO DEL 21 GENNAIO 2009**

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

**ART. 8-bis.**

*(Saggio delle monete dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).*

1. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è demandato all'istituto stesso a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. I metodi di analisi relativi al giudizio di emissibilità di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 38. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento sono applicabili i metodi di analisi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150

3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.

4. Le procedure di analisi sono adeguate al progresso tecnico con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Sono abrogati gli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

**8. 0. 1.** Il Governo.

**ART. 33.**

*Al comma 1, lettera i), sostituire la parola oggetti con le seguenti prodotti finiti.*

**33. 4.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Testo unificato C. 326 Stefani, C. 1010 Raisi e C. 2032 Mattesini.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI RIFERITI AL TESTO BASE PUBBLICATO NELL'ALLEGATO DEL 21 GENNAIO 2009**

## ART. 1.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: costituito da un'impronta.*

- 1. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

## ART. 2.

*Al comma 1 sostituire le parole: portare impressi con la seguente: recare.*

- 2. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

## ART. 7.

*Al comma 3 lettera b) dopo le parole: a condizione che inserire le seguenti: i titoli siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dalla presente e legge e che.*

- 7. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

## ART. 8.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis. La commercializzazione dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti in metallo prezioso di cui al comma 1 è vietata nel territorio della Repubblica. La violazione del presente comma è punita ai sensi dell'articolo 33 comma 1 lettera n-bis).*

*Conseguentemente all'articolo 33, comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) chiunque commercializzi nel territorio della Repubblica prodotti semilavorati o prodotti finiti in metallo prezioso con titoli diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, la cui produzione sul territorio italiano è consentita ai sensi dell'articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.*

- 8. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

## ART. 8-bis.

*(Saggio delle monete dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato).*

*1. Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato è*

demandato all'istituto stesso a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. I metodi di analisi relativi al giudizio di emissibilità di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 38. Nelle more dell'emanazione di tale regolamento sono applicabili i metodi di analisi di cui all'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede a controlli sulle procedure di produzione delle monete d'oro e d'argento e sul titolo delle monete emesse.

4. Le procedure di analisi sono adeguate al progresso tecnico con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Sono abrogati gli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.

**8. 0. 1.** Il Governo.

*(Approvato).*

ART. 10.

*Al comma 1 sostituire la parola: aziende con la seguente: imprese.*

**10. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

*(Approvato).*

*All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, commi 1 e 2, la predetta licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, e dalle rispettive disposizioni legislative regionali.*

\* **10. 2.** Milanato, Lazzari.

*(Approvato).*

*All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16, commi 1 e 2, la predetta licenza non è richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, articolo 5, e dalle rispettive disposizioni legislative regionali.*

\* **10. 3.** Froner.

*(Approvato).*

ART. 12.

*Al comma 4, sostituire la parola: determinati con la seguente: i.*

**12. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

*(Approvato).*

ART. 14.

*Al comma 4, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 2.*

**14. 1.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

*(Approvato).*

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: , dandone comunicazione al questore affinché, se del caso, provveda al ritiro della licenza di cui all'articolo 10 comma 2.*

**14. 2.** Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

*(Approvato).*

## ART. 15.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le metodologie di prova di oggetto usato e sull'autenticità degli oggetti in metalli preziosi di antiquariato di cui alla lettera c) del comma 1 da parte di esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, sono previste dal regolamento di cui all'articolo 38.

**15. 1.** *(Nuova formulazione)* Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

## ART. 16.

*Al comma 1, sostituire le parole: al marchio di identificazione con le seguenti: a quelli previsti dalla presente legge e conseguentemente sostituire le parole: con il marchio medesimo con le seguenti: con il marchio di identificazione.*

**16. 1.** Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

*Al comma 3, sostituire le parole: con metalli non preziosi o altri materiali con le seguenti: con metalli o altri materiali non preziosi.*

**19. 2.** Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

## ART. 20.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

1-bis. Il commerciante al dettaglio risponde verso il consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.

\* **20. 1.** Ruggeri, Anna Teresa Formisano.

**(Approvato).**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

1-bis. il commerciante al dettaglio risponde verso il consumatore dell'esattezza del titolo dichiarato limitatamente alla verifica della presenza dell'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di identificazione.

\* **20. 2.** Abrignani.

**(Approvato).**

## ART. 22.

*Al comma 1, sostituire le parole: su oggetti in metalli preziosi o su loro leghe con le seguenti: su oggetti in metalli preziosi o loro leghe.*

**22. 1.** Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

## ART. 33.

*Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: solo.*

**33. 1.** Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

*Al comma 1, lettera i), sostituire la parola oggetti con le seguenti prodotti finiti.*

**33. 4.** Il Relatore.

**(Approvato).**

*Al comma 1, lettera i) sopprimere le parole: o del marchio di identificazione dell'importatore.*

**33. 2.** Mattesini, Bindi, Calearo Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroolini.

**(Approvato).**

## ART. 35.

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

## ART. 35-bis.

*(Istituzione del borsino dell'oro usato).*

1. Al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all'acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il borsino dell'oro usato, che rileva ogni trimestre i valori della compravendita dell'oro e provvede a pubblicare sui principali quotidiani nazionali la quotazione dell'oro usato a livello nazionale e territoriale, anche utilizzando la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il borsino di cui al comma 1 è gestito dal Comitato di cui all'articolo 36.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 38 si provvede a definire le modalità, i criteri e gli indirizzi per la gestione del borsino di cui al comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 36 dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

g) un rappresentante della Banca d'Italia;

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

i) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

**35. 0. 1.** *(Nuova formulazione)* Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroellini.

***(Approvato).***

*Al comma 1, dopo le parole: Consiglio di Stato aggiungere le seguenti:* previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

**38. 2.** *(Nuova formulazione)* Mattesini, Bindi, Calero Ciman, Lovelli, Lulli, Nannicini, Sbroellini.

***(Approvato).***